



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA  
PROVINCIA DI VERONA



**ORDINANZA DEL SINDACO**

**NUMERO 32 DEL 04/07/2023**

<b>OGGETTO:</b>	Adozione di misure di contrasto al DEGRADO URBANO - divieto di detenzione e consumo di alcolici nei parchi, aree pubbliche ed aperte al pubblico transito.
-----------------	--

**IL SINDACO**

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 8 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree del territorio e la sicurezza urbana, si possono disporre limitazioni in materia di consumo o detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- che per sicurezza urbana viene inteso il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della l. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Considerato:

- che il grave problema del consumo di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico attraverso l'abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro spesso frantumati, che oltre a costituire grave nocimento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione, contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono e di incuria;

- che nel Comune di Sommacampagna sono presenti parchi ed aree pubbliche frequentate nelle ore serali e notturne da diversi giovani, che si ritrovano in dette aree, i quali talvolta, come purtroppo constatato

da esperienze degli scorsi mesi, fanno un uso sconsiderato di bevande alcoliche, creando una situazione di degrado della località, causata dagli schiamazzi e dalle urla e dall'abbandono incontrollato di bottiglie sul suolo pubblico, nonché di disagio che contribuisce ad alimentare il senso di insicurezza dei cittadini e dei turisti presenti;

- che in particolare le aree pubbliche ed aperte al pubblico transito adiacenti il centro abitato della frazione Custoza ed i dintorni di via Ossario, sono state oggetto di numerosi interventi per ricorrenti problematiche dovute all'abuso di alcolici da parte di giovani, anche minorenni e lordura del suolo pubblico;

- che le bevande alcoliche, trasportate, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in loco in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere;

- che tale situazione provoca nei cittadini, un profondo senso di insicurezza e di timore per la propria incolumità e che comprometta la fruizione degli spazi pubblici;

Ritenuto pertanto necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza;

-che la grave situazione sopra descritta, che costituisce serio e concreto segnale di degrado urbano, necessita l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

Vista la preventiva comunicazione alla Prefettura di Verona del presente atto ai sensi dell'art. 54 comma 4 del TUEL D.lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

## **ORDINA**

1. Dal 07.07.2023 al 30.09.2023 dalle ore 21.00 alle ore 06.00 è vietato detenere in qualunque contenitore e consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico o aperto al pubblico transito, con esclusione del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree pubbliche dove si svolgono manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati;
2. Nelle suddette aree rimane vietato l'abbandono di contenitori vuoti di alimenti e bevande, rifiuti ed altri oggetti comunque fonte di potenziale pericolo per i fruitori delle aree medesime o di degrado urbano.
3. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 con le modalità previste dalla legge 689/1981, le bevande alcoliche trovate al momento dell'accertamento saranno sequestrate e confiscate ai sensi degli artt. 13 e 19 della legge 689/1981.
4. La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Prefettura di Verona, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica all'interessato.

**IL SINDACO**



*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sommacampagna ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.*